



REGIONE  
SICILIANA



REPUBBLICA ITALIANA



Dipartimento  
per le politiche della famiglia  
Presidenza del Consiglio dei ministri

**Avviso per la richiesta di concessione di "Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia" approvato con il D.D.G. n. 2486 del 29.11.2022.**

**FAQ AGGIORNATE AL 19.04.2023**

NUMERO QUESITO	DOMANDA	RISPOSTA
1	<p>Visto il "Paragrafo 3.1 Progetti ammissibili - comma 1 - Sono ammissibili al contributo di cui al presente Avviso i progetti di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di immobili per l'erogazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia (nidi di infanzia e servizi integrativi) secondo i "Nuovi Standard Strutturali e organizzativi per i servizi per la prima infanzia" fissati dal D.P.R.S. 126 del 16.5.2013." <b>Si chiede se è possibile promuovere proposte progettuali che prevedono la nuova costruzione di immobili, in zone idonee secondo le norme urbanistiche, finalizzati alle previsioni ed obiettivi dell'Avviso; Il quesito è formulato considerando l'ottemperanza alle previsioni del "Paragrafo 3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto". Si chiede inoltre se, fermo restando il limite di € 200.000,00 euro di aiuto pubblico, il Soggetto richiedente può proporre un progetto di investimento che prevede spese per la realizzazione a proprio carico in misura indipendente dall'aiuto pubblico in oggetto.</b></p>	<p>Al Paragrafo 3.1 Progetti ammissibili - comma 1 è specificato che " sono ammissibili al contributo di cui al presente Avviso i progetti di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di immobili per l'erogazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia (nidi di infanzia e servizi integrativi) secondo i "Nuovi Standard Strutturali e organizzativi per i servizi per la prima infanzia" fissati dal D.P.R.S. 126 del 16.5.2013". <b>Pertanto non sono ammesse nuove costruzioni di immobili.</b></p> <p>Al paragrafo 3.5 Forma ed intensità del contributo-comma 2 è specificato che " Gli aiuti saranno corrisposti nella forma di contributo in conto capitale ed in misura del 90% delle spese ammissibili di cui al par. 3.4 ed entro il limite di € 200.000,00". <b>Pertanto per il cofinanziamento non è previsto alcun limite massimo .</b></p>

**Avviso per la richiesta di concessione di “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia” approvato con il D.D.G. n. 2486 del 29.11.2022.**

**FAQ AGGIORNATE AL 19.04.2023**

NUMERO QUESITO	DOMANDA	RISPOSTA
2	<p>Visto il "Paragrafo 3.5 Forma ed intensità del contributo - comma 3 Ai fini della determinazione del contributo si applicano le disposizioni di cui all'Art. 3 par. del Reg. 1407/2013, ove il massimale dei € 200.000,00 euro è da intendersi riferito all'importo complessivo di aiuti «de minimis» ottenuti nell'arco di tre esercizi finanziari. Ai fini della verifica del rispetto della soglia si fa riferimento al concetto di “impresa unica” di cui all'Art. 2, par.2 Reg.1407/2013."</p> <p><b>Si chiede, nel caso di Soggetto richiedente che ha ricevuto contributo di € 200.000,00 euro di aiuto in regime «de minimis», a valere su Avviso PO FESR 9.3.2 I e II finestra, con Convenzione approvata nell'anno 2020, se i tre esercizi finanziari di riferimento da considerare sono 2020, 2021 e 2022.</b></p> <p><b>Si chiede se in tale caso il Soggetto richiedente, già beneficiario in precedenza, è considerato in possesso dei requisiti di ammissibilità.</b></p>	<p>Nell'Allegato 1 l'Impresa deve dichiarare che non ha beneficiato, nell'esercizio finanziario in questione, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis, anche precedentemente vigenti, per un importo superiore a € 200.000,00 o dichiarare sempre nell'esercizio finanziario in questione, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, l'importo del contributo pubblico percepito a titolo di aiuti de minimis.</p>
3	<p>Visto il "Paragrafo 4.4 Documentazione da allegare alla domanda - comma 1 lettera g) in caso di locazione o comodato d'uso gratuito, dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi di legge da parte del proprietario dell'immobile in merito all'impegno all'apposizione, ad ammissione a contributo, del vincolo di destinazione triennale della unità immobiliare (a far data da quella prevista per il completamento delle attività), per le finalità di servizio per la prima infanzia"</p> <p><b>Si chiede se la data a partire dalla quale decorre il vincolo di destinazione triennale è quella di completamento delle attività previste dal cronoprogramma dell'intervento, è quella di iscrizione all'Albo Regionale di cui alla L.R. n. 22/86, oppure è quella del decreto di chiusura dell'operazione?</b></p>	<p>Come indicato al paragrafo 4.4. dell' Avviso, il vincolo di destinazione triennale sull' unità immobiliare per le finalità di servizio per la prima infanzia, viene posto a far data da quella prevista per il completamento delle attività. Il completamento delle attività avviene con il decreto di chiusura della operazione.</p>

**Avviso per la richiesta di concessione di “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia” approvato con il D.D.G. n. 2486 del 29.11.2022.**

**FAQ AGGIORNATE AL 19.04.2023**

NUMERO QUESITO	DOMANDA	RISPOSTA
4	<p>Visto il "Paragrafo 3.1 Progetti ammissibili - comma 1 Sono ammissibili al contributo di cui al presente Avviso i progetti di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di immobili per l'erogazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia (nidi di infanzia e servizi integrativi) secondo i “Nuovi Standard Strutturali e organizzativi per i servizi per la prima infanzia” fissati dal D.P.R.S. 126 del 16.5.2013.”</p> <p><b>Si chiede se è possibile promuovere proposte progettuali che prevedono la ristrutturazione e l'ampliamento della struttura esistente, costruendo un nuovo piano al livello superiore della stessa, in zone idonee secondo le norme urbanistiche, finalizzati alle previsioni ed obiettivi dell'Avviso; Il quesito è formulato considerando l'ottemperanza alle previsioni del "Paragrafo 3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto".</b></p>	<p>vedi risposta n. 1</p>
5	<p>se la struttura che vuole richiedere contributo in oggetto risulta già iscritta all'albo regionale per i servizi 0-3 come nido-spazio gioco, può accedere al bando o lo può fare solo chi non è già iscritto?</p>	<p>la finalità dell' Avviso è l'iscrizione della struttura all' albo regionale dei servizi socio educativi 0-3 ai sensi degli artt. 26 e 28 della legge 22/86, pertanto se la struttura è già iscritta all' albo non può accedere al contributo, può farlo soltanto con una nuova struttura.</p>
6	<p>se la struttura è già iscritta all'albo regionale per i servizi prima infanzia 0-3 anni, e non può accedere all'Avviso, ed il servizio viene reso nelle ore del antimeridiane (8-14) il pomeriggio può chiedere di adeguare la stessa struttura per un altro servizio prima infanzia da effettuare nelle ore pomeridiane e quindi richiedere eventuale iscrizione all'Albo per il nuovo servizio? (es.: iscrizione Albo regionale per Nido operante dalle 8 alle 14 e di pomeriggio effettuare servizio Centro per Famiglie e Bambini dalle 15 alle 20 con nuova iscrizione)</p>	<p>l'iscrizione nelle ore pomeridiane di un altro servizio educativo 0-3 è possibile solo se la struttura consente di soddisfare gli standards previsti dal D.P.R.S. 126 del 16.5.2013 approvazione “Nuovi” Standard Strutturali e organizzativi per i servizi per la prima infanzia, per la nuova tipologia che si vuole richiedere. Ovviamente, tali requisiti devono essere in aggiunta a quelli già posseduti per l'iscrizione all' albo già autorizzato.</p>

**Avviso per la richiesta di concessione di "Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia" approvato con il D.D.G. n. 2486 del 29.11.2022.**

**FAQ AGGIORNATE AL 19.04.2023**

NUMERO QUESITO	DOMANDA	RISPOSTA
7	<p>in merito al documento da allegare, indicato al punto 4.4 di pag. 15, lettera d) di mutuo bancario per il cofinanziamento dell'iniziativa o attestazione rilasciata da un ente iscritto all'albo di cui all'art. 106 del testo unico bancario comprovante la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari;* si richiede se fosse possibile sostituire lo stesso con polizza fideiussoria a garanzia avente l'importo a copertura dei costi previsti che la società dovrà apportare con mezzi propri.</p>	<p>*Delibera                      l'attestazione comprovante la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari è cosa ben diversa dalla Polizza fideiussoria a garanzia del contributo assegnato: la prima garantisce il capitale necessario alla sostenibilità del cofinanziamento; la seconda riguarda la garanzia a copertura del contributo.</p>
8	<p>Si chiede se il progetto tecnico, di cui al punto 3.4.2 dell'Avviso, possa essere sottoscritto da due professionisti iscritti al proprio ordine professionale, i quali sottoscrivono, ai sensi dell'art. 4.4 lettera h), il progetto ciascuno per le parti di propria competenza: lavori strutturali e impianti ad esempio.</p>	<p>Si è possibile che ciascun tecnico sottoscriva il progetto per le parti di propria competenza, l'importante è che il quadro economico sia unico</p>
9	<p>Si chiede se il progetto educativo – pedagogico, di cui all'art. 4.4 lettera l), può essere sottoscritto da un ente che annovera tra i propri dipendenti un educatore o un pedagista, oppure debba essere per forza sottoscritto da un educatore o un pedagista in qualità di libero professionista e quindi con partita IVA. Tale richiesta è di fondamentale importanza in quanto la figura non possiede un albo professionale, infatti la legge di bilancio 2018, n. 205/17, indica all'articolo 1 comma 594, esplicitamente: "Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.", ne deriva che la sua indicazione/ricerca potrebbe essere abbastanza difficile e quindi limitante e comunque in ogni caso potrebbero sorgere problemi in sede di rendicontazione della relativa spesa.</p>	<p>Il progetto educativo può essere redatto da un educatore dipendente di un Ente in qualità di incaricato dallo stesso, fermo restando i contenuti delle lettere l) ed M) dell' art. 4.4 dell' Avviso in oggetto. (espeienza, incarico, apposito elaborato, sottoscritto dai due professionisti incaricati della redazione del progetto tecnico e di quello educativo, che evidenzi la coerenza tra le scelte progettuali tecniche individuate nell'intervento proposto, con le attività previste e con le specifiche esigenze dei bambini e delle bambine</p>

**Avviso per la richiesta di concessione di “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia” approvato con il D.D.G. n. 2486 del 29.11.2022.**

**FAQ AGGIORNATE AL 19.04.2023**

NUMERO QUESITO	DOMANDA	RISPOSTA
10	Si chiede in quale voce di spesa devono essere ricomprese le spese di accensione delle polizze fideiussorie di cui al punto 3.4.2 lettera d). Inoltre per la quantificazione del costo si chiede, altresì, se esiste una percentuale da non superare e se la preventivazione dei costi, essendo legata alle varie richieste di erogazione del contributo, di cui al punto 4.12 dell’Avviso, deve essere dimostrata attraverso preventivi di spesa	le spese per l'accensione della polizza fideiussoria non sono ricomprese in nessuna voce, devono essere una voce specifica del quadro economico. Per quanto riguarda la quantificazione del costo è possibile presentare un preventivo che si riferisca al periodo specificato al punto 1 del paragrafo 4.13 dell' Avviso.
11	Si chiede conferma del fatto che l’aiuto di stato concesso in regime “de minimis”, il cui importo massimo non deve superare € 200.000,00 per singola impresa e nell’arco di un periodo di tre anni, come previsto dall’art. 3 del Regolamento UE n. 1407/2013, deve essere calcolato a partire dalla data di concessione dell’aiuto (e quindi ad esempio dal decreto di concessione del contributo oppure dall’iscrizione al RNA). Si ricorda a tal proposito l’art. 3 comma 4 del Regolamento UE n. 1407/2013.	Vedi risposta n. 2
12	In relazione al bando in oggetto, si chiede di sapere se sia indispensabile essere dotati di personalità giuridica. La nostra associazione, è senza scopo di lucro e iscritta al RUNTS ed ha tutti gli altri requisiti previsti.	Come previsto al paragrafo 2, punto 2.1.2 lettera c) le associazioni devono possedere la capacità giuridica
13	Data una struttura di servizi per la prima infanzia, iscritta all'Albo Regionale di cui alla L.R. n. 22/1986, gestita da Ente che non ha mai beneficiato di contributo di cui all'Avviso o precedenti Avvisi PO FESR, essendovi lista d'attesa per l'accesso al servizio di "Asilo Nido", visto e considerato che vi sono ulteriori spazi disponibili, si chiede se si può ottenere contributo di cui all'Avviso in oggetto per ottenere un ampliamento posti rispetto a quelli attualmente autorizzati.	L’Avviso al paragrafo 3.1 punto 1) prevede: “Sono ammissibili al contributo di cui al presente Avviso i progetti di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di immobili per l’erogazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia (nidi di infanzia e servizi integrativi) secondo i “Nuovi Standard Strutturali e organizzativi per i servizi per la prima infanzia” fissati dal D.P.R.S. 126 del 16.5.2013” Pertanto, trattasi di rifunzionalizzazione dell’immobile per adeguarlo agli standars strutturali relativi al numero di posti da ampliare

**Avviso per la richiesta di concessione di “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia” approvato con il D.D.G. n. 2486 del 29.11.2022.**

**FAQ AGGIORNATE AL 19.04.2023**

NUMERO QUESITO	DOMANDA	RISPOSTA
14	<p>in merito al punto 2.2 dell’Avviso: Requisiti di ammissibilità si richiede se un Ente, regolarmente iscritto al Runts, sez. IMPRESE SOCIALI nonchè al registro Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente (punto h), debba anche avere personalità giuridica (punto i) per poter partecipare alla selezione.</p>	<p>il paragrafo 2,2, punto 1 lettera i) così recita:” essere iscritto, <i>solo nel caso di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato</i> , al Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture o presso le Regioni se le attività dell’ente è esercitata in una sola Regione”.</p>
15	<p>Una Società Cooperativa costituita nel 2019 ed attualmente inattiva (come si evince dalla Visura Camerale) non è trasmigrata al RUNTS a causa del status attuale. La Camera di Commercio informa che finchè sarà inattiva non potrà essere iscritta al RUNTS. Considerato che l'Avviso in oggetto al Paragrafo 2.1 comma 2 prevede che "Possono presentare la domanda i seguenti Enti del Terzo Settore, così come definiti dall’art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” già iscritti o trasmigrati, alla data di presentazione della istanza, nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o che abbiano presentato, a quella data, istanza di iscrizione a quest'ultimo Registro" e che gli ETS inattivi non possono trasmigrare al RUNTS si chiede se è possibile presentare istanza di finanziamento.</p> <p>In subordine, considerato che il RUNTS si aggiorna con cadenza quotidiana ed automatica, si chiede se è sufficiente formalizzare istanza di iscrizione al RUNTS via pec alla CamCom competente per territorio.</p> <p>Lo stesso quesito si pone per una Società Cooperativa neocostituita.</p>	<p>L’Avviso al paragrafo 2.1 comma 2 così recita: “Possono presentare la domanda i seguenti Enti del Terzo Settore, così come definiti dall’art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” <u>già iscritti o trasmigrati, alla data di presentazione della istanza, nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o che abbiano presentato, a quella data, istanza di iscrizione a quest'ultimo Registro, :</u></p> <p>a. associazioni di promozione sociale;  b. imprese sociali, incluse le cooperative sociali;  c. associazioni riconosciute , dotate di personalità giuridica;  d. gli enti ecclesiastici riconosciuti, dotati di personalità giuridica;  e. le fondazioni,</p> <p>a condizione che nel proprio atto costitutivo sia previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che l’ente non persegua fini di lucro;</li> <li>• lo svolgimento di attività in favore di minori.</li> </ul> <p>Non costituiscono requisito l’iscrizione ad altra tipologia di registri/albi sia nazionali che Regionali</p>

**Avviso per la richiesta di concessione di "Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia" approvato con il D.D.G. n. 2486 del 29.11.2022.**

**FAQ AGGIORNATE AL 19.04.2023**

NUMERO QUESITO	DOMANDA	RISPOSTA
16	<p>Considerato che l'Avviso al Paragrafo 3.4 Spese ammissibili comma 3 lettera viii prevede che "le spese relative a fornitura di beni e servizi da parte di parenti ed affini entro il terzo grado o dipendenti del soggetto proponente" si chiede se i Soci di una Società Cooperativa, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, possono redigere il progetto tecnico e/o pedagogico rinunciando al relativo compenso economico. In questo caso il "Quadro riepilogativo per tipologia di spesa e di intervento" di cui all'Allegato 2 - "Formulario" alla voce "Costi di progettazione" non indicherà alcuna somma. La rinuncia sarebbe formalizzata ed allegata all'Istanza di contributo.</p>	<p>Così come specificato nella richiesta, il paragrafo 3.4 dell'Avviso Spese ammissibili comma 3 lettera viii prevede che non sono ammissibili "<u>le spese relative a fornitura di beni e servizi</u>" da parte di parenti ed affini entro il terzo grado o dipendenti del soggetto proponente".</p>